

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 969)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° marzo 1973 (V. Stampato n. 900)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro dell'Interno

(RUMOR)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1973*

**Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai
comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi,
Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio
dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 i contributi corrisposti dallo Stato ai comuni sottoindicati, in base alla tabella allegata alla

legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche, sono fissati come segue:

1)	Comune di Bari . . .	L.	70.000.000
2)	» » Cassino . . .	»	10.500.000
3)	» » Catania . . .	»	115.000.000
4)	» » Forlì . . .	»	12.000.000
5)	» » Frosinone . . .	»	20.000.000
6)	» » Latina . . .	»	40.000.000
7)	» » Melfi . . .	»	15.000.000
8)	» » Milano . . .	»	700.000.000
9)	» » Nuoro . . .	»	18.000.000
10)	» » Palermo . . .	»	250.000.000
11)	» » Pavia . . .	»	16.000.000
12)	» » Pisa . . .	»	45.000.000
13)	» » Rieti . . .	»	12.000.000
14)	» » Roma . . .	»	150.000.000

Art. 2.

Allorchè sarà stabilita la pigione dovuta allo Stato per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della corte d'appello di Bari, del tribunale di Forlì e della pretura unificata di Roma, il contributo stabilito nel precedente articolo 1 in favore degli stessi comuni sarà corrispondentemente aumentato di pari importo con decreto interministeriale da emanarsi dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.

Art. 3.

All'onere di lire 1.255.900.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.